

Riferimenti normativi

Elenco della normativa emanata di riferimento considerata per l'elaborazione del presente documento:

- 1) **26.6.2020 – Ministero dell'Istruzione** – Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione per l'anno 2020/2021.
- 2) **3.08.2020 – Ministero dell'Istruzione** – Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.
- 3) **Protocollo di intesa tra il Governo e le Parti Sociali del 24 aprile 2020** per il contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro.
- 4) **6.08.2020 – Ministero dell'Istruzione** – Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19.
- 5) **Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020** - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi.
- 6) **Regione Lombardia Delibera G.R. n.7/20943 (1) del 16 febbraio 2005** – Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.
- 7) **Regione Lombardia Delibera G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005** – Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- 8) **D.g.r. 9 marzo 2020 n. XI/2929** – Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delibera G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005.
Ministero della salute 7/08/2020 – Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.
- 9) **FISM Lombardia – Piano scuola 2020/2021.**
- 10) **Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020** - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica art.1 comma 6 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33.
- 11) **Regione Lombardia** – Protocollo G.I. 2020.0028944 del 7 agosto 2020

- 12) **Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020** - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
- 13) **Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia** - Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, con le indicazioni agli istituti per la gestione di casi e focolai di Covid-19
- 14) **Circolare Interministeriale n. 13 del 04/09/2020** – Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, ad integrazione della Circolare Ministero della Salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Come bisogna comportarsi se i sintomi si sviluppano prima dell'orario di lavoro?

Se i sintomi si sviluppano prima dell'orario di lavoro l'operatore non entrerà a scuola e dovrà recarsi dal suo medico curante, sarà il medico curante che valuterà se il sintomo è riconducibile al COVID 19 oppure no. Nel primo caso il MMG in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti, con particolare riferimento al Rapporto dell'istituto superiore di Sanità Covid-19 n.58/2020, denominato ***Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*** che potrete scaricare a questa pagina:

<https://www.conast.it/news/scuole-materne-indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza-delle-attivit/>

N.B. La stessa procedura vale anche per il minore che si rivolgerà al pediatra di libera scelta (PLS).

Come bisogna comportarsi se durante la frequenza a scuola i minori o il personale dovessero manifestare dei sintomi?

L'Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020 indica che qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti, con particolare riferimento al Rapporto dell'istituto superiore di Sanità Covid-19 n.58/2020, denominato ***Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*** che potrete scaricare a questa pagina:

<https://www.conast.it/news/scuole-materne-indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza-delle-attivit/>

La misurazione della temperatura è obbligatoria?

L'Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 specifica che deve essere **obbligatoriamente** rilevata, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto mentre **raccomanda fortemente** la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.

Vista la necessità di dotarsi di termometro no-contact raccomandiamo, in continuità con quanto previsto dalle Ordinanze precedenti, si suggerisce la misurazione anche per le altre figure indicate.

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.

La riammissione a scuola di un alunno assente per malattia necessita della presentazione del certificato medico?

Le linee guida del MIUR del 3 agosto 2020 indicano esplicitamente che ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia **superiore ai 3 giorni** la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa scolastica.

Tuttavia le ATS di Brescia e Bergamo indicano che la riammissione di un alunno assente per malattia, ma non segnalato come caso Covid-19 e quindi non soggetto a misure di sorveglianza e di isolamento, secondo le disposizioni normative vigenti non necessita di presentazione di certificato medico e pertanto i Pediatri ed i Medici di Medicina Generale non sono tenuti a rilasciarlo (<https://www.ats-brescia.it/indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza>). L'ATS di Bergamo ha mandato indicazioni operative su questo tema a ciascuna scuola mentre l'ATS di Brescia oltre ad aver pubblicato le suddette indicazioni sul sito risponde in maniera diretta ai singoli quesiti posti dai referenti Covid-19 delle scuole.

L'indicazione di Conast è quella di attenersi al protocollo, ovvero certificazione de pediatra dopo 3 gg di assenza per malattia (situazione maggiormente tutelativa); nei casi in cui ciò non fosse possibile si invita ad attenersi alle indicazioni dell'ATS competente per territorio.

Quali sono i lavoratori "fragili"? Come si deve comportare la scuola?

La Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020, ad integrazione della Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, specifica che per concetto di "fragilità" è da intendersi la presenza di patologie con scarso compenso clinico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). Non è considerata l'età anagrafica > 55 anni in assenza di patologie specifiche una situazione di "fragilità".

I lavoratori e le lavoratrici si dovranno rivolgere al proprio medico curante per valutare e certificare situazioni di “fragilità” specifiche rispetto al virus SARS-CoV-2. La documentazione medica relativa alle patologie diagnosticate deve essere fornita dai lavoratori e dalle lavoratrici al Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro si occupa, in accordo e previa valutazione da parte del Medico Competente, di attivare la sorveglianza medica eccezionale prevista dall’art. 83 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 17 del 17 luglio 2020. Il D.L. prevede anche che i soggetti normalmente non tenuti alla nomina del Medico Competente abbiamo l’obbligo di attivarla ugualmente con la nomina di un Medico Competente ad hoc per il periodo emergenziale o facendo ricordo ai Medici del lavoro dell’INAIL territorialmente competente.

Quali sono gli spazi da garantire nel rapporto superficie/bambino?

Gli spazi previsti, come indicato da Ordinanza di Regione Lombardia n. 594, sono quelli indicati dalle **D.G.R. autorizzative** per attività educative per l’infanzia. Inoltre, in condizioni di staticità, è richiesto il mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 metro. Consapevoli della difficoltà del rispetto continuativo delle stesse nelle attività per l’infanzia, è richiesto come prioritario in mantenimento del gruppo stabile.

L’ultimo aggiornamento predisposto dall’associazione di riferimento Fism Lombardia del documento di lavoro “Documento 7 - Piano scuola 2021 note integrative”, in raccordo tra la Legge n. 412 del 1975, le D.G.R. e le nuove linee guida di indirizzo, suggerisce di considerare il rapporto mq/bambino pari a 1,80 contro i 1,30-1,50 mq/bambino precedentemente indicati.

Se per 3 giorni il bambino deve restare a casa, la scuola deve avvisare le famiglie dello stesso gruppo di limitare i contatti?

Non è compito della scuola, la famiglia avviserà il pediatra / medico di riferimento che darà indicazioni specifiche eventualmente segnalando il caso all’ATS che contatterà la scuola dando indicazioni su come procedere.

È ancora possibile avvalersi di personale esterno? Psicomotricista, insegnante di inglese ecc.?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può decidere se avvalersi del servizio di questi professionisti a patto che i gruppi vengano tenuti separati ovvero non ci siano situazioni di

intersezione. È tuttavia evidente che questa persona pur provvista di DPI e pur garantendo il distanziamento passerà da un gruppo all'altro creando un contatto tra i gruppi.

Vanno previsti più addetti alla gestione dei casi sintomatici per garantire la copertura sull'intera giornata scolastica? Possono essere soggetti incaricati di altri ruoli (ad es. addetti alla misurazione della temperatura in ingresso)? Possono essere soggetti a sanzioni?

È da prevedere, anche con turnazioni ed eventuali sostituti, una presenza di incaricati per l'intera giornata scolastica (un po' come avviene per gli addetti all'emergenza). La normativa non preclude in modo specifico all'assunzione di più incarichi da parte della stessa persona.

La responsabilità amministrativa e penale è principalmente in capo al Datore di Lavoro, che ha in capo i compiti organizzativi e di vigilanza, e, a cascata, alla catena di comando. Il personale incaricato, considerato lavoratore, ha i compiti e responsabilità previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08.

È necessario registrare la presenza degli accompagnatori tutte le mattine?

La normativa non prevede obblighi specifici in tal senso. Dove fisicamente possibile è richiesto che l'accompagnatore rimanga all'esterno della struttura.

È invece specificata la necessità di registrare l'ingresso di visitatori (quindi anche di genitori, accompagnatori, ecc.) nelle situazioni occasionali (ad es. colloqui, incontri, ecc.).

Se i bambini che dormono fanno parte dello stesso gruppo è necessario distanziarli?

Sì, i bambini devono appartenere allo stesso gruppo e devono comunque dormire distanziati.

I colloqui con i genitori si possono fare?

Privilegiare i colloqui via web tuttavia è possibile farli in presenza garantendo la registrazione dell'ingresso come visitatore esterno, il distanziamento, l'uso della mascherina, la sanitizzazione delle mani in ingresso e in uscita, l'ingresso scaglionato, areazione dell'ambiente e pulizia tra un colloquio e l'altro.

La maestra jolly può relazionarsi con gruppi diversi?

È necessario garantire il più possibile la stabilità dei gruppi, è evidente che in caso di assenza dell'educatore di riferimento questo potrà essere sostituito dalla figura jolly. Per le insegnati jolly è opportuno prevedere DPI integrativi (es. mascherina FFP2).

Il pavimento calpestato da gruppi diversi deve essere pulito tra un gruppo e l'altro?

Sì. Pianificare le attività dei gruppi in modo da poter monitorare gli spostamenti e organizzare di conseguenza la pulizia (piano delle pulizie).

I fratelli devono essere messi in classe assieme?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene tuttavia considerando la necessità di contenere il contagio si suggerisce di mettere i fratelli nella stessa classe.

La scheda di programmazione della giornata va compilata anche in caso di gruppo unico?

La scheda è un elemento di supporto, e serve a dimostrare la corretta gestione, per l'organizzazione delle attività e degli spazi tra più gruppi e eventuale attività di pulizia a sanificazione degli spazi comuni (qualora necessaria). In caso di gruppo unico non si ravvisa la necessità di utilizzo.

Per quanto concerne bavaglie/salviette è tassativo il monouso o è possibile continuare ad usare il corredo del bambino mandandolo a casa tutti i giorni per farlo lavare?

Si consiglia di evitare la stoffa (tovaglie, bavaglie, salviette ecc. perché difficilmente igienizzabile (il virus SARS-CoV-2 è presente nella saliva di una persona infetta, bambini compresi) per cui salviette monouso e bavaglie in silicone perché facilmente sanitizzabili.

I bambini devono cambiare le scarpe e indossare calze antiscivolo / pantofoline nella scuola)?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare.

Gli indumenti dei bambini di uno stesso gruppo devono essere appesi vicini o devono essere chiusi e distanziati?

Si consiglia di utilizzare un armadietto per ciascun bambino (meglio contenitori individuali)

È necessario che il personale scolastico sia dotato di un armadietto a doppio scomparto?

L'armadietto a doppio scomparto è obbligatorio per le lavorazioni insudicianti. La normativa emergenziale relativa alle attività educative e scolastiche non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare a meno di indicazioni particolari date in precedenza dall'ATS (in particolare in materia di HACCP).

È necessario il grembiule? I bambini tengono durante l'attività i vestiti indossati a casa mentre solo grembiule e pantofole rimangono a scuola?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare. Ovviamente il grembiule e il vestiario previsto a scuola rimane in struttura e deve essere collocato nell'armadietto / contenitore del bambino.

Con che frequenza devono essere riconsegnate alle famiglie le lenzuola e i cambi dei bambini?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare. Va benissimo il cambio settimanale.

I genitori che entrano in struttura devono indossare i calzari?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare.

Il ciuccio può essere portato a scuola?

La normativa non dice nulla su questo tema non si evidenziano elementi per cui ciò non sia possibile. È opportuno l'uso di una apposita collanina – sistema di aggancio del ciuccio per evitare che cada a terra o venga preso da altri bambini.

Quando vanno sostituiti i DPI?

I DPI vanno sostituiti in base alle indicazioni riportate nelle istruzioni di utilizzo presenti nella confezione di acquisto. Possono variare in base al tipo di DPI.

Esistono mascherine trasparenti?

Ad oggi non abbiamo informazione della disponibilità di mascherine trasparenti. Qualora venissero individuate dovranno sicuramente essere marcate CE e conformi alla normativa, dovranno inoltre essere approvate dal Comitato per la gestione del rischio Covid 19 (datore di lavoro, RSPP, MC, RLS) e inserite nel protocollo come DPI.

Il personale deve utilizzare il camice? Con che frequenza deve essere sostituito?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare.

Durante la mensa i bambini appartenenti allo stesso gruppo devono stare distanziati? Le maestre possono mangiare con i bambini?

Si è opportuno garantire il distanziamento di 1 metro tra i bambini quando sono seduti a tavola anche per quelli appartenenti allo stesso gruppo. Le maestre possono mangiare con i bambini garantendo il distanziamento di 1 metro.

Effettuando la mensa nell'aula del singolo gruppo, le insegnanti possono distribuire agli alunni i pasti?

La normativa non ne preclude la possibilità. Ovviamente deve essere il personale scolastico dedicato al singolo gruppo, fornito dei dispositivi di protezione (DPI) previsti e formato in materia di HACCP per le attività di scodellamento (qualora già non lo fosse).

Sono obbligatorie le stoviglie monouso?

Come riportato dal protocollo di intesa del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2020, la somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in monoporzioni (contenitori separati) unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

Riguardo al concetto di "monoporzione" le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 10 agosto 2020, divulgate dall'Ufficio Scolastico Regione Lombardia, specificano che si riferisce all'esigenza di garantire a ciascun alunno una porzionatura individuale del pasto e non ci sono indicazioni in merito al tipo di contenitore da utilizzare.

Rimangono al momento ancora valide le indicazioni iniziali sull'uso di posate, bicchiere e tovagliolo monouso come da protocollo di intesa ministeriale.

Tuttavia, su specifica richiesta di alcuni referenti Covid-19 delle scuole, l'ATS di Brescia ha risposto che è consentito l'uso della lavastoviglie. Invitiamo quindi i referenti Covid-19 delle scuole che avessero bisogno di indicazioni specifiche su questo punto di rivolgere la domanda direttamente all'ATS attraverso i canali indicati da quest'ultima.

La tovaglia deve essere eliminata?

La normativa non dice nulla su questo tema quindi ciascuna scuola può organizzarsi come meglio ritiene e come è usata fare. Per quanto riguarda la tovaglia il consiglio è di eliminarla perché è più facile igienizzare le superfici.

I condimenti usati durante la mensa devono essere monoporzione?

Non è necessario se vengono gestiti unicamente da un singolo operatore scolastico, che ad esempio si occupa del condimento dei piatti per tutti i bambini presenti.

Devono essere invece previsti, come nel settore della ristorazione, in caso di utilizzo da parte dei singoli fruitori.

Le insegnanti che non sono in possesso dell'HACCP possono comunque maneggiare i piatti, precedentemente porzionati dalle addette alla cucina o sono le addette alla cucina che devono consegnare il piatto davanti al bambino?

Se si intende adibire le insegnanti alla consegna dei pasti, anche già porzionati, esse devono avere una formazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); in caso di assenza di detta formazione non dovrebbero essere adibite all'attività.

Come indicato da Regione Lombardia - G.I. 2020.0028944 del 7 agosto 2020 al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche di igiene e alle procedure di pulizia e disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito dai manuali di buone prassi igienica di settore (GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). È importante rafforzare e integrare e rafforzare tali pratiche

che si trovano già dettagliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni mensa scolastica in quanto utili anche alla prevenzione del Coronavirus.

La formazione HACCP va rifatta per tutto il personale scolastico?

La formazione già eseguita è da considerare valida e da rinnovare con le normali frequenze e scadenze.

Asciugamani o salviette di carta monouso? Pattumiere a pedale?

Salviette di carta monouso. Si consigliano le pattumiere a pedale.

È la scuola che deve contattare l'ATS per avere i nominativi del referente del Dipartimento di Prevenzione (DdP) territoriale?

La responsabilità di individuazione, formazione ed organizzazione dell'attività è a carico del DdP stesso; si presume quindi che sarà prevista una comunicazione ed informazione da parte del DdP stesso.

La pulizia con il vapore è consentita?

Può essere usato in aggiunta ma non in via esclusiva.

I tamponi sono obbligatori?

I tamponi non sono obbligatori. Sarà il medico una volta visitato il minore o l'adulto a richiedere l'effettuazione del tampone. Potranno essere eventualmente attivate su base volontaria delle campagne specifiche da parte del Ministero in collaborazione con i medici di base.

Il Miur ha istituito un servizio di FAQ a cui potete fare riferimento accedendo dal link riportato qui sotto:

<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>

Ulteriori approfondimenti sono disponibili su:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2
- Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti
- Comitato Tecnico Scientifico "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
- Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- Regione Lombardia: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus>